



Procedimento nr.

20bis/2016

stralcio dal nr. 20/2016 Registro Procura Federale

Il Tribunale Federale ha emesso la seguente

DELIBERAZIONE

nel procedimento disciplinare contro

- **il tesserato Sig. BARDOZZO GIANNI, tesserato FIBIS n. FB15A527;**
- **il tesserato Sig. DUCA GIANFRANCO, tesserato FIBIS n. FB17A123;**

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 1, e 18 del vigente Regolamento di giustizia della Fibus, anche in relazione all'art. 44 dello Statuto Federale, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica, per quanto indicato nell'atto di deferimento che si allega e fa parte integrante del presente provvedimento;

Premesso

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 17.11.2016 del presidente FIBIS Dott. Andrea Mancino nei confronti dei tesserati: Bardozzo Gianni, Calzi Ulisse, Cataldi Damiano, Cesari Egidio, Consagno Giuseppe e Duca Gianfranco.

A tale esposto seguivano indagini della Procura Federale volte ad accertare il contenuto dell'esposto, nonché a vagliare le argomentazioni difensive dei tesserati.

Ai tesserati veniva regolarmente notificato dalla Procura Federale avviso di conclusioni indagini e, successivamente, atto di deferimento.

Tuttavia, all'udienza fissata per la data del 6 marzo 2016, il Tribunale rilevava la tardività della notificazione della data d'udienza per il tesserato Duca e l'inesistenza di quella per il Bardozzo.

Veniva disposto, pertanto, lo stralcio del procedimento nei confronti dei predetti due tesserati, mentre il giudizio procedeva nei confronti di Calzi, Cataldi, Consagno e Cesari.

All'udienza del 5 maggio era presente il tesserato Bardozzo, mentre nessuno compariva per il tesserato Duca.

Bardozzo chiedeva di poter rilasciare dichiarazioni.

Il tesserato, premesso di aver lavorato per molti anni per la Federazione con ottimi risultati e senza alcun tipo di guadagno, anzi con notevoli spese personali, riferiva di aver avuto negli anni 2014, 2015, 2016 e anche 2017 un credito nei confronti della Federazione e che, nonostante ciò aveva sottoscritto il riconoscimento di debito per la cifra contestatagli dalla Procura Federale e si era impegnato a versare tutte le rate alle scadenze pattuite, residuando alla data dell'udienza unicamente la cifra di euro 2.400,00.

Depositava manoscritto riprodotto missiva indirizzata alla Federazione nella quale era contenuto un prospetto di crediti e debiti.

Il P. F. in udienza, illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 4 e mesi 6 nei confronti Bardozzo e per anni 5 nei confronti del tesserato Duca.

Il tesserato Bardozzo chiedeva, invece, che non venisse applicata alcuna sanzione disciplinare.

Motivazione

Il Tribunale ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dei tesserati per la violazione contestatagli.

Ai tesserati viene contestato di essersi appropriati, in qualità di delegati FIBIS, di somme di denaro destinate alle quote di affiliazione e tesseramento.

I delegati avrebbero, quindi, incassato le quote dai tesserati e dai CSB, omettendo di trasferirle, come dovuto, alla Federazione.

Il Tribunale ha già avuto modo di occuparsi della questione nel provvedimento originario dal quale è nato l'odierno stralcio per gli incolpati nei confronti dei quali la notifica non era stata correttamente eseguita.

La difesa dell'incolpato Bardozzo si fonda sulla situazione di fatto che lo avrebbe visto, allo stesso tempo, debitore e creditore nei confronti della Federazione.

Tuttavia, tale situazione, rappresentata dal tesserato non è supportata da alcun documento che possa essere considerato utile a fornire la prova di quanto affermato.

In ogni caso, Bardozzo ha firmato un riconoscimento di debito, senza contestare in quella sede l'esistenza di una situazione creditoria da porre in compensazione.

Può essere riconosciuta valenza attenuante al riconoscimento di debito, così come va tenuto in considerazione che il tesserato si è impegnato a versare quanto dovuto, estinguendo quasi interamente il debito già alla data del 5 maggio 2017.

Tale atteggiamento, unitamente al corretto comportamento processuale, inducono a ritenere di poter contenere la sanzione da infliggere.

Nessuna circostanza attenuante, di contro, può essere riconosciuta al tesserato Duca, il quale non risulta aver in alcun modo cercato di porre rimedio al danno causato alla Federazione.

Si ritiene congruo, pertanto, infliggere la sanzione di anni 4 di sospensione da ogni attività Federale all'incolpato BARDOZZO, valutato il giudizio di equivalenza tra l'aggravante contestata e l'attenuante di cui all'art. 33, comma 1, let. e); per il tesserato DUCA, invece, posto che non risulta in atti né il riconoscimento di debito, né tantomeno la restituzione di quanto dovuto, la sanzione adeguata appare quella di anni 5 di sospensione da ogni attività federale

PQM

Il Tribunale Federale

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1, comma 1 Regolamento di Giustizia, applica all'incolpato **BARDOZZO GIANNI**, in atti meglio generalizzato, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 4;

- applica all'incolpato **DUCA GIANFRANCO, in atti meglio generalizzato**, la **sanzione della sospensione da ogni attività federale per anni 5;**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 5 maggio 2017

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. *Roberto Filicamo*
I consiglieri

Avv. *Elsa Fabbrì*

Avv. *Antonio Materia*

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

PROCURA FEDERALE ATTO DI DEFERIMENTO

Procedimento nr. 20/2016 Rg. Procura FIBIS.


La Procura Federale della FIBIS, in persona dell'avv. Massimiliano Cané, letti gli atti d'indagine e gli esposti datati 17/11/2016 a firma del presidente della FIBIS Dr. Andrea Mancino, nei confronti dei signori tesserati FIBIS: Gianni Bardozzo, Ulisse Calzi, Cataldi Damiano, Cesari Egidio, Consagno Giuseppe, Gianfranco Duca, espone quanto di seguito accertato:

-Bardozzo Gianni, [redacted] tessera FIBIS stagione 15/16 nr. FB15A527, in qualità di delegato provinciale del comitato di Alessandria ha omesso il versamento alla FIBIS, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2015/16) raccolte presso i CSB e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 6.750,00 (documentazione agli atti);

-Cataldi Damiano, [redacted] tesserato FIBIS stag. 2015/16 tessera nr. FB29A377, in qualità di presidente del CP Varese - Verbania ha omesso il versamento alla FIBIS, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2015/16) raccolte presso i CSB e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 2.387,00 (documentazione agli atti), nonché ha omesso il versamento della somma di euro 7834,00, appropriandosene, ai vari CSB affiliati al CP da lui guidato e partecipanti al campionato a squadre provinciale 2015/16 da quest'ultimo organizzato nella veste di delegato provinciale;

-Cesari Egidio, [redacted] tessera FIBIS n. FB17A304 stagione sportiva 2015/16, quale presidente del CP di Macerata, ha omesso il versamento alla FIBIS, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2015/16) raccolte presso i CSB e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 23.835,00 (documentazione agli atti);

-Consagno Giuseppe, [redacted] tessera FIBIS FB18A091, quale presidente del CP di Salerno ha omesso il versamento alla FIBIS, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2014/15-2015/16) raccolte presso i CSB e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 17.945,00 (euro 11500,00 stag. 14/15 oltre ad euro 6445,00 stag. Sportiva 15/16 (documentazione agli atti), nonché ha



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

W.C.B.S. - U.M.B. - W.P.A. - C.E.B. - E.P.B.F.

omesso la presentazione al consiglio federale del bilancio annuale e del rendiconto trimestrale;

-Duca Gianfranco, [redacted] tessera Fibus per la stag. 2015/16 nr. FB17A123. Dal 6/10/12 al 14/5/16 presidente del CP di Ancona ha omesso il versamento, appropriandosene, alla Fibus delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2014/15-2015/16) raccolte presso i csb e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 10.161,00 (euro 280,00 stag. 14/15 oltre ad euro 9.881,00 stag. Sportiva 15/16 (documentazione agli atti), nonché ha omesso la presentazione al consiglio federale del bilancio annuale e del rendiconto trimestrale;

-Calzi Ulisse, [redacted] tessera Fibus per la stagione sportiva 15/16 n. FB11A822, già presidente del comitato provinciale Milano, ha omesso il versamento alla Fibus, appropriandosene, delle quote di affiliazione e tesseramento (stagione sportiva 2015/16) raccolte presso i csb e i tesserati nell'ambito provinciale di appartenenza, per un importo complessivo pari ad euro 46.672,00 (documentazione agli atti), nonché ha omesso la presentazione al consiglio federale del bilancio annuale e del rendiconto trimestrale;

ritenute violate, con le condotte di cui sopra, le norme di cui agli artt. 1, comma 1, 18 ter reg. giustizia vigente anche in relazione all'art. 44 dello statuto federale, condotte aggravate ex art. 18 ter comma 3, con elusione delle norme federali in materia gestionale ed economica;

considerato che la condotta sopra descritta ha comportato l'apertura nei confronti dei tesserati di un procedimento disciplinare per le violazioni citate del regolamento di giustizia Fibus vigente. In conseguenza di quanto sopra enucleato, considerando anche il disposto di cui all'art. 6 del reg. giustizia, questa Procura rileva che i fatti elencati assumano rilevanza disciplinare e, per tale motivo, li ha contestati ai tesserati destinatari della presente, avvisandoli della conclusione delle indagini, regolarmente ricevuti (per il Cesari la effettiva conoscenza del documento a lui inoltrato è pienamente surrogabile dal procedimento con cui l'agente delle poste ha effettuato presso la sua residenza il tentativo di consegna e, poiché si è verificato il mancato recapito, lo ha restituito al mittente attestando la compiuta giacenza).

Considerato tutto quanto sopra questa Procura Federale deferisce davanti al competente Tribunale Federale della Fibus i predetti tesserati per le violazioni in atti descritte e chiede fissarsi udienza disciplinare ai sensi del vigente Reg. Giustizia Fibus.

Bologna, il 6/02/2017

La Procura Federale della FIBIS

Avv. Massimiliano Cané

Si notifichi per racc. r.r. agli incolpati.